



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Aldo Moro" Via Europa - 20011 Corbetta (MI)
tel. 0297271739 - tel/fax. 0297271776
e-mail uffici: miic85600b@istruzione.it
www.icscorbetta.gov.it

Circ. n. 82

Corbetta, 06/12/2018
Ai genitori degli alunni
- Scuola Secondaria di 1° grado
Ai docenti

Oggetto: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado. Limite di assenze. (Art. 2 DPR 122/2009; Art. 5 D.L.62/2017).

Si informano le famiglie che, nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Si riporta di seguito schema riassuntivo personalizzato per tempo scuola scelto.

	Monte ore settimanale	Monte ore annuale	Max ore assenza (escluse deroghe)
TEMPO NORMALE	30	990	247
TEMPO PROLUNGATO	36	1188	297
TEMPO NORMALE per chi non si avvale dell'IRC né dell'attività alternativa	29	957	239
TEMPO PROLUNGATO per chi non si avvale dell'IRC né dell'attività alternativa	35	1155	288

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione (Art. 5 D.L.62/2017).

In caso di assenze numerose i docenti informeranno puntualmente, e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, le famiglie tramite adeguata comunicazione.

CRITERI DI DEROGA DAL LIMITE DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME PRIMO CICLO

L'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale].

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Il collegio dei docenti nella seduta del 29/11/2018 con delibera n. 28 ha stabilito le seguenti deroghe al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico che verranno applicate a condizione della presenza agli atti di elementi utili alla valutazione:

- gravi motivi di salute documentati da certificato medico;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazioni ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- situazioni particolari opportunamente documentate.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Aurora Gnech

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 D.lgs 39/93